

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1991

Misura degli interessi da corrisponderci da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con le disponibilità dei fondi di rotazione per la meccanizzazione nell'agricoltura e per lo sviluppo della zootecnia, sono tenuti a corrispondere un interesse pari al tasso ufficiale di sconto sulle anticipazioni loro accreditate dallo Stato nonché sulle somme versate ai fondi medesimi oltre i termini regolamentari o convenzionali.

La successiva legge 29 maggio 1985, n. 237, ha esteso le disposizioni di cui sopra a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di

credito per interventi nei diversi settori economici.

La *ratio* di quest'ultima norma, resasi necessaria in considerazione del progressivo ampliamento dell'intervento agevolato dello Stato, è stata quella di disciplinare in maniera univoca la materia degli interventi pubblici e di assicurare ai capitali che lo Stato dà in gestione al sistema creditizio, per fini di carattere economico e sociale, una redditività per quanto possibile in linea con le condizioni di mercato.

In presenza di tali disposizioni non può peraltro non considerarsi che il tasso ufficiale di sconto, rispondendo soprattutto ad esigenze politiche di orientamento del mercato, non sempre è indicativo del costo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostenuto dagli organismi creditizi per la raccolta dei fondi, costo cui dovrebbe farsi riferimento per fissare il tasso di interesse sulle giacenze in parola.

Si pone, pertanto, l'esigenza di una modifica delle norme che regolano la materia al fine di sostituire al tasso ufficiale di sconto un indicatore più adatto a contemperare l'interesse dello Stato ad una giusta remunerazione del capitale anticipato con quello degli intermediari che anche sulle somme giacenti sopportano costi non trascurabili.

Tra le possibili soluzioni è risultata più idonea allo scopo quella di agganciare la misura dell'interesse da corrispondersi da

parte degli istituti creditizi al rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro a sei e a dodici mesi diminuito di un punto percentuale; vale a dire ad un tasso ancorato agli impieghi a breve, ridotto di un punto per tenere conto del complesso degli oneri che gli intermediari sopportano per la gestione dei fondi in parola.

Il provvedimento, di cui all'accluso articolo, non comporta oneri per l'erario in quanto gli interessi corrisposti dagli istituti creditizi sono destinati ad incrementare i fondi messi a disposizione degli istituti medesimi per operazioni di finanziamento nei diversi settori produttivi. Pertanto non si redige la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A modifica degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché dell'articolo unico della legge 29 maggio 1985, n. 237, sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti ed aziende di credito per interventi nei diversi settori economici, nonché sulle somme che tali istituzioni rimborsano successivamente alle scadenze previste dalle norme regolamentari o convenzionali, è dovuto, fino alla data del versamento, un tasso di interesse pari al rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro (BOT) a sei e a dodici mesi, diminuito di un punto percentuale.

2. La misura del tasso di cui al comma 1 sarà determinata secondo modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro.